CAMERA DEI DEPUTATI N. 4610-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORE **COSSIGA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 febbraio 1963 (*Stampato n. 2313*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 febbraio 1963

—

Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Governo della Repubblica ha presentato, al Senato, in data 28 novembre 1962 il disegno di legge: « Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica ».

Il disegno di legge è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con emendamento il giorno 7 febbraio 1963 ed è stato trasmesso a questa Camera nella stessa data.

Assegnato alla I Commissione permanente è stato da questa esaminato ed approvato nella seduta del 12 febbraio.

Il disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea mira a rendere possibile l'effettuazione delle elezioni per il Senato nella regione

Friuli-Venezia Giulia, per il caso che quella Camera non dovesse essere disciolta prima della entrata in vigore dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1.

Come è noto, infatti, l'articolo 4 della legge costituzionale, « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione », già promulgato e di imminente pubblicazione prevede che le disposizioni della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, che attribuiva provvisoriamente al territorio di Trieste tre senatori, in deroga alle disposizioni generali, troveranno applicazione solo fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Entrando in vigore la legge costituzionale citata con la prima convocazione dei comizi elettorali, ne deriva che, ove le elezioni per il Senato non venissero indette prima della data del 16 febbraio prossimo, data di entrata in vigore dello Statuto speciale, non si potrebbero effettuare nella Regione Friuli-Venezia Giulia le elezioni per il Senato.

Infatti, come è noto, nelle ultime elezioni generali svoltesi nell'anno 1958, mentre si provvide con decreto dl Presidente della Repubblica 17 marzo 1958, n. 156, in attuazione dell'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme sulla elezione della Camera dei deputati, a istituire il XXXII Collegio di Trieste per la elezione dei deputati, non si provvide a modificare la circoscrizione dei collegi senatoriali per la regione Friuli-Venezia Giulia, che, stabilita con i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1948, n. 30 e 28 febbraio 1948, n. 84, successivamente resa permanente e dotata di forza di legge con la legge 27 febbraio 1958, n. 64, non comprendeva il territorio di Trieste ma solo le province di Udine e Gorizia. Conseguentemente a ciò, non si poterono effettuare nella provincia di Trieste le elezioni per il Senato della Repubblica e quelle popolazioni rimasero prive di rappresentanti in quella Camera.

Per porre riparo a questa situazione, anomala sia da un punto di vista politico che dal punto di vista costituzionale, il Parlamento approvò la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, con la quale i comuni del territorio di Trieste venivano provvisoriamente costituiti in circoscrizione senatoriale a sé stante e a tale circoscrizione venivano assegnati tre senatori. Si richiese l'approvazione di una legge costituzionale, in quanto le rimanenti province della Regione Friuli-Venezia Giulia e che sole costituivano il collegio elettorale della regione stessa, avevano già eletto i loro rappresentanti al Senato della Repubblica, nel numero previsto dall'articolo 57 della Costituzione. Non poteva quindi darsi luogo alla elezione dei senatori nella restante parte della regione, e cioè nel territorio di Trieste, se non con la sua costituzione in distinto collegio senatoriale, in deroga al combinato disposto degli articoli 57 e 117 della Costituzione. In esecuzione della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, il Parlamento provvide ad emanare le norme per la elezione dei senatori in detto collegio provvisorio, con la legge 25 novembre 1962, n. 1651.

Con la istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, cui si è provveduto con la citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la riforma della composizione numerica e dei criteri di attribuzione e di ripartizione dei collegi senatoriali, e con la definitiva incorporazione del così detto territorio di Trieste nella nuova Regione, è venuta meno ogni ragione politica e giuridica per il mantenimento di quello *status* elettorale speciale previsto con la citata legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, con il quale si era inteso rimediare, provvisoriamente, alla anomala situazione politica costituzionale venutasi a creare con la mancata partecipazione della popolazione triestina alle elezioni per il Senato svoltesi nel 1958.

Il legislatore costituzionale, ad evitare che una tale situazione si perpetuasse nel caso di elezioni politiche indette prima della entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'approvare la legge costituzionale di riforma della composizione della Camera e del Senato, ha previsto espressamente nel citato articolo 4 che potesse trovare applicazione la disciplina provvisoria di cui alla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1. ed alla legge 25 novembre 1962, n. 1961.

Con il che, e cioè con l'entrata in vigore dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e con l'entrata in vigore, in data successiva a questa, della legge costituzionale per la riforma della comparizione della Camera e del Senato, cesseranno di aver vigore le disposizioni di cui alle citate legge costituzionali n. 1 e legge ordinaria n. 1651 del 1962.

La provincia di Trieste, unitamente alle provincie di Gorizia e di Udine verrà così a costituire un unica Regione e per effetto del combinato disposto del nuovo testo dell'articolo 57 e dell'articolo 117 della Costi-

tuzione verrà a costituire una unica circoscrizione regionale senatoriale. Essendo stato fino a questo momento considerate come facenti parte della Regione Friuli-Venezia Giulia ai fini della elezione del Senato, le sole provincie di Udine e Gorizia, i collegi elettorali previsti dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948 n. 29, sono costituiti dal solo territorio di dette provincie. Da ciò deriva che per effetto delle disposizioni costituzionali illustrate, tale ripartizione non può più essere applicata, per escludere essa il territorio della provincia di Trieste. Si rende pertanto necessaria una nuova ripartizione dei sette seggi assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base del nuovo assetto territoriale della regione stessa, di cui ormai fa parte anche il territorio della provincia di Trieste.

Ove non si addivenisse tempestivamente alla approvazione per legge della nuova ripartizione dei collegi senatoriali, alle elezioni per il Senato che venissero indette successivamente alla data del 16 febbraio – data di entrata in vigore dello Statuto speciale – le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia non potrebbero partecipare alle elezioni per il Senato, ripresentandosi aggravata la anomala situazione già verificatasi all'inizio della terza legislatura della Repubblica.

La ripartizione per i seggi contenuta nel disegno di legge è improntata a oggettivi criteri territoriali, nella cui applicazione si è anche tenuto conto di motivi tradizionali.

A nome della I Commissione, propongo, onorevoli colleghi, la sollecita approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

COSSIGA, *Relatore*.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla Tabella allegata alla presente legge.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».	*Identico.*

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

COLLEGIO DI GORIZIA (*Tribunale di Gorizia*).	COLLEGIO DI GORIZIA (*Tribunale di Gorizia*).
Comprende tutti i Comuni della provincia di Gorizia.	*Identico.*
COLLEGIO DI TRIESTE I (*Tribunale di Trieste*).	COLLEGIO DI TRIESTE I (*Tribunale di Trieste*).
Comprende le seguenti zone del comune di Trieste: Città Vecchia, Barriera Nuova, Scorcola, Cologna, San Vito, Roiano, Barriera Vecchia (parte), San Giacomo (parte), Rozzol (parte), Guardiella (parte), Cittanuova (parte), delimitate come segue: dal mare al Viale Miramare, all'altezza del n. 77 attraverso il Refettorio n. 4 dei Magazzini Generali; percorre il Viale Miramare fino al n. 51 (escluso); raggiungendo con una linea ideale il n. 10 di salita di Gretta; Salita di Gretta fino al n. 5; linea ideale congiungente la Via Gelsomini; piega sulla via Valmartinaga raggiungendo con linea ideale la via Montorsino; prosegue lungo questa e la via Giusti; prosegue lungo il torrente Martesini (confine di località fra le località di Roiano e Gretta) e successivamente il torrente Carbonara; svolta quindi a destra all'altezza del numero civico 186 di Scala Santa. La delimitazione del collegio prosegue lungo il confine della località di Roiano e Poggioreale del Carso; attraversa la via Commerciale all'altezza dei numeri 175 e 175/1 per continuare lungo il confine della località di Cologna e Banne, Cologna e Trebiciano, per proseguire poi lungo il confine tra le località di Cologna e Guardiella fino al n. 48 di Clivo Artemisio; prosegue per il Clivo Artemisio parte di metà costa a mezzogiorno del Montefiascone e discende sulla via Fabio Severo all'altezza del n. 162; continua per via Fabio Severo, via Zanella, via dello Scoglio, pendice dello scoglietto e la linea ideale che unisce quest'ultima al n. 92 di via Giulia; prosegue lungo il confine di località tra Barriera Nuova e Guardiella, Rotonda del Boschetto, via Pindemonte fino al suo inizio, linea ideale con-	*Identico.*

giungente la via Pindemente al Campo San Luigi (includente nel collegio I le case gravitanti su Scala San Luigi). Via Farneto, confine di località Barriera Vecchia-Chiadino fino a raggiungere la via dei Porta in prossimità del n. 10. Via dei Porta, via dei Piccardi, via Donadoni, via Gambini, via T. Luciani, via delle Settefontane, via P. Revoltella fino al n. 7 e, con una linea ideale, si congiunge al n. 52 di via delle Settefontane, prosegue per la via Settefontane, via del Pordenone, via del Ghirlandaio, via del Pollaiuolo, viale Ippodromo, piazza dei Foraggi, via della Tesa fino all'altezza del numero 42; linea ideale fino al largo Pestalozzi (attraversando la via del Veltro in prossimità del n. 7 escluso). Via Bergamasco, via Rigutti fino al n. 1; linea ideale congiungente la via dei Gradi, via del Muraglione, via delle Lodole, via della Scalinata, via Caprin, via della Guardia, via dei Castaldi, via Molino a Vento, via del Bosco, e con una linea immaginaria che si diparte dal n. 21 di via Toti, raggiunge il n. 24 della via della Madonnina, prosegue per la via Madonnina, piazza del Sansovino (nn. 1, 2, 3 e 4), piazza Vico (nn. 3, 4 e 5), via Bramante, via San Giusto, largo Canal, via Montecucco, via Veronese, via Marco Polo, via San Marco, via del Broletto, via I. Svevo, al mare seguendo il muro divisorio tra gli stabilimenti del C. R. D. A. e della Gaslini.

COLLEGIO DI TRIESTE II

(*Tribunale di Trieste*).

Comprende la zona dal territorio del comune di Trieste non compresa nel collegio di Trieste I, nonché il territorio dei Comuni di:

Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina.

COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI

(*Tribunale di Udine*).

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Man-

COLLEGIO DI TRIESTE II

(*Tribunale di Trieste*).

Identico.

COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI

(*Tribunale di Udine*).

Identico.

zano, Marano Lagunare, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

COLLEGIO DI PORDENONE

(*Tribunale di Pordenone*).

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

COLLEGIO DI TOLMEZZO

(*Tribunale di Tolmezzo*).

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Amaro, Ampezzo, Arta, Artegna, Bordano, Buia, Cassaco, Castelnovo del Friuli, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Clauzetto, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Sequals, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Zuglio.

COLLEGIO DI PORDENONE

(*Tribunale di Pordenone*).

Identico.

COLLEGIO DI TOLMEZZO

(*Tribunale di Tolmezzo*).

Identico.

COLLEGIO DI UDINE (*Tribunale di Udine*).	COLLEGIO DI UDINE (*Tribunale di Udine*).
Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana, del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Spilimbergo, Tavagnacco, Udine, Varmo.	*Identico.*
SEDE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE: Corte d'Appello di Trieste.	SEDE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE. *Identico.*